



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 26

Oggetto: Iper ammortamento: definite le modalità attuative dell'agevolazione

La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) ha (re)introdotta l'iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, a favore delle imprese che nel periodo 1.1.2026 - 30.9.2028 effettuano investimenti in:

- beni strumentali materiali ed immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui alle Tabelle IV e V della citata Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura;
- beni strumentali materiali nuovi funzionali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Si rammenta che con il DL n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale", è stato soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE.

Inoltre, in sede di conversione del citato Decreto, è stato disposto che l'iper ammortamento rileva quale "rettifica" del reddito d'impresa per l'elaborazione della proposta di CPB / reddito d'impresa concordato.

La maggiorazione spetta in misure differenziate (180%, 100%, 50%) a seconda della tipologia dell'investimento, dello scaglione di costo e, per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

Recentemente, con il Decreto attuativo 4.5.2026 il MiMiT ha definito le modalità e i termini per l'accesso al beneficio in esame, come di seguito esaminato.

Merita evidenziare che nel citato Decreto **non è presente** l'(annunciata / auspicata) **estensione del beneficio ai software stand alone** usufruiti in modalità **as-a-service** (c.d. "SaaS"), caratterizzati dalla fornitura, a fronte di un canone di abbonamento, di un servizio di cloud computing in cui un soggetto fornisce software applicativo ai propri clienti. Questi ultimi, che sostengono un costo per il servizio fornito, non acquistano alcuna licenza autonoma e accedono alle applicazioni tramite Internet; il provider gestisce l'infrastruttura, la sicurezza e gli aggiornamenti dello stesso.



Pertanto sono agevolabili esclusivamente i software stand alone, ricompresi nella citata Tabella V, acquisiti a titolo di proprietà o a titolo di licenza d'uso iscrivibili in bilancio quali immobilizzazioni immateriali.

COMUNICAZIONI RICHIESTE

La fruizione dell'iper ammortamento è subordinata alla **presentazione al GSE**, in via telematica, di **3 distinte comunicazioni**.

Il **mancato invio** di tali comunicazioni **non consente il perfezionamento** della procedura per il beneficio in esame.

Inoltre, ai fini del monitoraggio degli oneri derivanti per lo Stato da tale agevolazione, l'impresa è tenuta all'invio di **ulteriori 2 comunicazioni**.

Comunicazione preventiva

Per ciascuna struttura produttiva (intesa quale sito costituito da una o più unità locali / stabilimenti sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni / servizi dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa cui si riferiscono gli investimenti) l'impresa deve inviare **una / più comunicazioni preventive**, con l'indicazione, tra l'altro delle seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni di cui alle citate Tabelle IV e V;
- data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione / autoconsumo da fonti di energia rinnovabile;
- data prevista di entrata in funzione;
- dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing.

Comunicazione di conferma

Per ciascuna comunicazione preventiva, **entro 60 dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE**, l'impresa deve inviare la relativa **comunicazione di conferma dell'investimento**, indicando la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il **raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene**, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi / di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.

Per i **beni in leasing**, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di conferma, il rispetto del 20% del costo di acquisizione è soddisfatto con la **stipula del contratto** di leasing e l'impegno assunto dalla società di leasing con il fornitore con la **sottoscrizione dell'ordine di acquisto**.

Comunicazione di completamento

Completati gli investimenti e avvenuta l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l'impresa deve inviare una / più comunicazioni di completamento riferite a uno / più beni oggetto della comunicazione di conferma, corredate dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Va considerato che:

- il predetto termine è prorogato di 20 giorni in presenza di una richiesta di integrazione documentale da parte del GSE;
- la comunicazione in esame non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi / di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma.



Nella comunicazione di completamento va indicata, per ciascun bene, la **data di completamento** dell'investimento, intesa quale **data di effettuazione** ai sensi dell'art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.).

Per i **beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, rileva la **data di fine lavori**, intesa quale **data di installazione** di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici e **ultimazione delle opere civili** funzionali all'esercizio degli impianti di produzione dell'energia in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e connessione alla rete.

Comunicazione per il monitoraggio dell'agevolazione

Oltre alle comunicazioni sopra riportate, sono richieste **ulteriori 2 comunicazioni** finalizzate al monitoraggio degli oneri connessi all'agevolazione in esame.

In particolare, a partire dalla prima comunicazione preventiva inviata e **fino al termine di fruizione dell'agevolazione** l'impresa deve inviare:

- **entro il 20.1 di ciascun anno**, una **comunicazione periodica** contenente le informazioni relative:
 - agli investimenti effettuati;
 - al costo sostenuto;
 - alla previsione di utilizzo del beneficio;
- **entro il 30.6 di ciascun anno**, una **comunicazione integrativa** della precedente nella quale va riportato il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'agevolazione imputate in ciascun esercizio.

COMUNICAZIONI DA INVIARE AL GSE



MODALITA' DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI AL GSE

Le predette comunicazioni (preventiva, di conferma, di completamento / periodica, integrativa) devono essere inviate tramite la **piattaforma informatica** presente nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito



Internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

I termini di apertura della piattaforma nonché i modelli di comunicazione / relativi allegati saranno individuati dal MiMiT con prossimi Decreti.

MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni:

- **rileva**, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, **a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa invia al GSE la comunicazione di completamento** degli investimenti, sempre che il bene oggetto dell'investimento sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d'imposta;
- è **usufruibila** a condizione che sia stata **ricevuta la comunicazione di esito positivo** delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti;
- è determinata sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascun anno e spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Oltre alle predette comunicazioni, ai fini dell'iper ammortamento è richiesta:

- una perizia tecnica asseverata / attestazione finalizzata a comprovare le caratteristiche tecniche dei beni di cui alle Tabelle IV e V;
- una certificazione contabile attestante l'effettivo sostenimento delle spese.

Perizia tecnica asseverata / attestazione

Le **caratteristiche tecniche dei beni**, che consentono di ricomprenderli nelle citate Tabelle IV e V, l'**interconnessione** degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura e il soddisfacimento delle caratteristiche relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, devono essere comprovati da:

- un'apposita **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale;
- ovvero
- un'**attestazione**, corredata da un'analisi tecnica, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato.

I predetti soggetti devono essere dotati di idonee coperture assicurative.

Relativamente al **settore agricolo** la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo / forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Certificazione contabile

L'**effettivo sostenimento delle spese** agevolate e la **corrispondenza** delle stesse **alla documentazione contabile** predisposta dall'impresa devono risultare da un'**apposita certificazione contabile** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative.

Per le **imprese non obbligate** alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale dei conti / Società di revisione legale dei conti.



BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Con riferimento agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** localizzati sulle stesse particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva / su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla stessa struttura produttiva, ovvero in presenza di impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera (fermo restando che tali edifici / siti devono essere nella disponibilità del soggetto stesso) localizzati nella stessa zona di mercato sui cui insiste la struttura produttiva, sono **agevolabili le spese** relative a:

- **gruppi di generazione** dell'energia elettrica;
- **trasformatori** posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- **impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo**, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- **servizi ausiliari di impianto**;
- **impianti per lo stoccaggio** dell'energia asserviti a gruppi di generazione dell'energia elettrica.

Il **dimensionamento** degli impianti di produzione ossia, la potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto (ore equivalenti), è determinato:

- per gli impianti di produzione di **energia elettrica** da fonti rinnovabili, considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione preventiva, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica / combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1 del Decreto in esame (vedasi allegato);
- per gli impianti di produzione di **energia termica** da fonti rinnovabili, con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo il costo massimo ammissibile delle predette spese è calcolato secondo i parametri previsti dal citato Allegato 1.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Determina la **decadenza totale / parziale** dal beneficio in esame il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica:
 - la **cessione a titolo oneroso** del bene;
 - la **destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero** anche se appartenenti allo stesso soggetto;

senza che l'impresa, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, provveda a **sostituire il bene** originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;

- **assenza di uno / più requisiti di ammissibilità** ovvero **documentazione irregolare** per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- **mancata conservazione della documentazione** finalizzata a dimostrare l'effettivo sostenimento e la



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



- corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- **false dichiarazioni** rese nella procedura;
 - **impossibilità di effettuare i controlli** per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - **altre violazioni / inadempimenti** che determinano la non spettanza, anche parziale, del beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 21.05.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

